AIGET Associazione Italiana
di Grossisti di Energia e Trader
Piazza Giulio Cesare 5, 20145 Milano
+39 02 3659 3080 – aiget@aiget.it
www.aiget.it – @AigetEnergia

Memoria schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2024/1711 a modifica delle Direttive 2018/2001 e 2019/944 sul miglioramento dell'assetto del mercato elettrico dell'Unione (Atto n. 318)

X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) Camera dei Deputati

Desidereremmo in primis evidenziare come all'Art. 2, comma 1, lett. f), lo Schema demandi all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di assicurare la tutela dal rischio di interruzione della fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili e in condizione di povertà energetica.
Il nostro auspicio è che nel recepire quanto previsto dal legislatore europeo in tema di tutele per i clienti che le necessitano **si trovi un compromesso sostenibile a livello di sistema, che contemperi l'esigenza di assicurare forme di tutela a chi oggettivamente ne ha bisogno e la necessità di non gravare eccessivamente sulle bollette degli altri consumatori.**
Come noto infatti i requisiti oggi individuati dal legislatore nazionale per il riconoscimento dello status di cliente vulnerabile sono di fatto indipendenti dal concetto di povertà energetica (il trovarsi in condizioni economicamente svantaggiate rappresenta appunto soltanto uno dei requisiti), nonché alternativi tra loro (è sufficiente possederne uno, ad esempio la sola età superiore a 75 anni, per accedere allo status di cliente vulnerabile).
Conseguentemente il perimetro dei clienti vulnerabili così individuato risulta di fatto essere molto ampio, e occorre a nostro avviso evitare che il concreto dispiegarsi della necessaria tutela si risolva in un danno eccessivo per tutti gli altri clienti finali. Infatti, se da una parte è comprensibile e condivisibile l'obiettivo di tutelare i clienti che versano in un regime di povertà energetica attraverso la copertura del rischio di interruzione della fornitura, dall'altra non possiamo che ricordare che tanto più ampio risulterà essere il perimetro dei clienti beneficiari di una tale protezione, tanto maggiore sarà la ricaduta negativa sulle bollette

degli altri clienti finali a copertura di tutti i costi generati per la mancata interruzione. Con l'intento di perimetrare correttamente l'applicazione della misura, riterremmo pertanto auspicabile che la norma trovi applicazione nei confronti dei soggetti che presentino reali condizioni di vulnerabilità per disagio socioeconomico, e che al contempo versino in condizione di povertà energetica.

Sarebbe inoltre opportuno garantire che eventuali misure di divieto di disconnessione non ostacolino le procedure necessarie all'attivazione del servizio di ultima istanza per i clienti in difficoltà, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 2, comma 2, dello schema di decreto. Nello specifico la procedura prevista da ARERA per il sollecito dei crediti da parte dei venditori, che porta in ultima ratio alla sospensione della fornitura per morosità, rappresenta una leva essenziale per indurre i clienti morosi al pagamento del loro debito. Ne consegue che, pur condividendo l'obiettivo di assicurare adeguate tutele ai clienti che versano in effettive condizioni di povertà energetica, riterremmo necessario che eventuali interventi in tal senso siano attentamente calibrati, al fine di **non compromettere gli strumenti oggi previsti per la gestione della morosità, che rappresentano una componente essenziale dell'equilibrio economico e operativo dell'intero sistema.**
In tale prospettiva, **qualora venissero introdotte misure volte a limitare o sospendere l'efficacia delle procedure di recupero del credito, sarebbe opportuno prevedere idonei meccanismi di compensazione che garantiscano la neutralità economica per gli operatori coinvolti.**

Segnaleremmo inoltre come all'Art. 7 lo schema di decreto proponga una misura che introduce la possibilità di stipulare, nelle aree caratterizzate da congestioni di rete, accordi di connessione flessibile tra gli utenti e i gestori di rete, al fine di definire capacità massime di immissione o prelievo, durata, oneri e condizioni di eventuale conversione in connessione stabile. Si tratta di uno strumento potenzialmente utile per ottimizzare l'utilizzo delle infrastrutture esistenti e migliorare la gestione delle limitazioni di rete. Considerando che tali accordi potranno assumere un ruolo rilevante nella gestione della rete, occorrerà pertanto **definirne modalità operative in grado di coniugare gli obiettivi di sistema elettrico con la stabilità del mercato.**